

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 3243 /009.2017.11 del 14 FEB. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Di Pietro Vincenzo – Ricorso gerarchico al Dirigente Generale per l'annullamento della determinazione di rigetto n. 38/16 del 19.10.2016 del Distretto Minerario di Caltanissetta. Richiesta parere.

Assessorato Regionale dell'Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
Area Interdipartimentale  
Affari legali e contenzioso  
Viale Campania, 36  
90144 Palermo  
(Rif. Prot. n. 3035 del 28.01.2017)

1. Con la nota in riferimento è stata posta in rilievo la perentorietà del termine di cui all'art. 22 della l.r. n. 127/80, con riferimento ad una istanza di rinnovo delle attività di estrazione di cave.

Viene riferito che, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo della concessione estrattiva, emesso dal Distretto minerario di Caltanissetta, è stato proposto ricorso gerarchico nel quale è stato rilevato che il ritardo nella presentazione dell'istanza sarebbe da imputare alla mancata conclusione dell'iter di assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale, ritenuto necessario ai fini del rilascio del rinnovo.

Viene, pertanto, chiesto l'avviso dello scrivente, al fine di accertare “se il termine di cui all'art. 22 (...) debba intendersi perentorio, con conseguente rigetto del ricorso di che trattasi (...) ovvero se la procedura di assoggettabilità ambientale (...) abbia refluenze sul termine di cui al citato art. 22, considerata l'unicità dell'Amministrazione regionale, con il conseguente accoglimento dell'istanza di rinnovo (...)”.

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno segnalare che lo scrivente Ufficio non svolge istituzionalmente alcun controllo di legittimità sugli atti e provvedimenti adottati dalle Amministrazioni precedenti, o, come nel caso di specie, valutazioni di merito circa le determinazioni assunte (o da assumere) ai fini della definizione di un ricorso gerarchico, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.

In relazione allo specifico quesito sottoposto all'esame dello scrivente, si osserva che il comma 4 dell'art. 22 della L.r. n. 127/80, nel disciplinare il termine per la presentazione della domanda di rinnovo della concessione estrattiva, lo fissa in 180 giorni prima della scadenza della precedente autorizzazione.

La norma, pertanto, prevede espressamente le conseguenze connesse al mancato rispetto del suddetto termine (a pena di inammissibilità), eliminando così ogni possibile dubbio interpretativo sulla perentorietà della disposizione<sup>1</sup> e rendendo, pertanto, legittime le posizioni assunte dal Distretto Minerario di Caltanissetta.

Poste le superiori premesse, ed assolta in tal senso la consultazione richiesta, si ritiene opportuno evidenziare che, in disparte ogni valutazione di merito circa l'accogliibilità o meno del ricorso gerarchico, ed indipendentemente dalla qualificazione del termine citato, un'attenta analisi e ponderazione degli interessi coinvolti vada operata al fine di verificare l'eventuale incidenza di comportamenti negligenti della P.A. che, seppur potenzialmente, abbiano potuto incidere sul mancato rispetto del termine medesimo.

In altri termini quindi, assodato il carattere perentorio della disposizione di cui all'art. 22 della l.r. 127/80, e fatta salva la possibilità di adottare in autotutela ogni provvedimento idoneo a ripristinare l'eventuale legalità violata, valuti codesto Dipartimento l'opportunità di verificare in concreto se l'interessato sia stato o meno posto nelle condizioni di esercitare il diritto al rinnovo nei termini di legge, secondo quanto previsto dall'ordinamento in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (avvio del procedimento, possibilità di presentare memorie, oneri e responsabilità a carico del responsabile del procedimento), anche in considerazione dei fatti concludenti posti in essere dallo stesso (presentazione dell'istanza in data 19.6.2015, adempimento degli oneri di pubblicazione in G.U.R.S. e pagamento, seppur tardivo, delle tariffe di rinnovo).

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*



Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che

<sup>1</sup> In tal senso: Cons. Stato Sez. VI, 08-07-2015, n. 3401 "La perentorietà di un termine procedimentale, incidendo direttamente sulle situazioni degli interessati, può inferirsi soltanto da un'esplicita previsione legislativa, che espressamente correli al superamento di un dato termine un effetto decadenziale"




codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

